

CERTIFICATO

Certifico io Dottor Andrea Porcile, Notaio in Genova, che mediante mio rogito in data odierna 26 maggio 2015, in corso di registrazione perchè nei termini, è stato redatto il verbale dell'associazione di cui riporto qui di seguito l'integrale tenore: -----

Repertorio N. 56453

Raccolta N. 28209

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

L'anno duemilaquindici e il giorno ventisei del mese di maggio in Genova Salita Santa Caterina 5/3 alle ore diciassette e minuti quarantacinque.-----

Dinanzi a me Dottor Andrea Porcile Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari,-----

Richiesto dall'Associazione non riconosciuta:-----

"ASSOCIAZIONE UTRI MARE", con sede in Genova, Piazza Odicini 7-L, titolare del codice fiscale 95120880109, la cui costituzione è stata formalizzata mediante atto a mio rogito in data 15 gennaio 2014 Rep. 55700/27509, registrato a Genova in data 27 gennaio 2014 al n. 1350;-----

io Dottor Andrea Porcile Notaio in Genova, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, redigo il verbale dell'assemblea dei soci dell'Associazione qui convocati in questo giorno e quest'ora nei modi e termini di legge e di statuto al fine di discutere e deliberare sugli argomenti di cui al seguente-----

-----ordine del giorno:-----

- approvazione di un nuovo testo di statuto;-----

E' presente e per designazione degli intervenuti assume la presidenza dell'assemblea il Signor Biagio Bruno, nato a Strevi (AL) il giorno sedici marzo millenovecentoquarantasette, domiciliato per la carica in Genova ove sopra e residente in Genova Via Calamandrei 28/12, titolare del codice fiscale BRN BGI 47C16 I977V, Segretario dell'Associazione e membro del Consiglio Direttivo della medesima, della cui identità di persona e qualità io Notaio sono certo e la cui identificazione è avvenuta mediante la patente di guida n. U1E426539Xrilasciata da UCO Roma l'8 luglio 2014.-----

Il Presidente procede al controllo delle presenze e quindi mi dichiara e mi chiede di mettere a verbale che si trovano qui riuniti, oltre ad esso Presidente, i seguenti associati aventi diritto di voto pari ai due terzi dei membri della compagine sociale, e cioè:-----

- CIRCOLO RICREATIVO PESCA SPORTIVA CERUSA, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova, Passeggiata Roberto Bruzzone senza numero civico, in persona del Presidente Signor Luigi Bruzzone;-----

- AMICI DEL MARE, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova, Piazza Caduti Partigiani Voltresi senza numero civico, in persona del Presidente Signor Giovanni Esposito;
- PESCATORI SANT'ERASMO, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova, Piazza Caduti Partigiani Voltresi senza numero civico, in persona del Presidente Signor Luca Chiappella;-----
- CIRCOLO PESCASPORT FRANCESCO DURANTE, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova, Piazza Odicini 7-L, in persona del Presidente Signor Sergio Pellerano;-----
- DILETTANTI PESCA VOLTRESI 1990, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova Passeggiata Roberto Bruzzone senza numero civico, in persona del Presidente Signor Marco Lorenzo Patetta;-----
- PESCATORI PONENTE LEIRA, Associazione sportiva dilettantistica, con sede in Genova, Passeggiata Roberto Bruzzone senza numero civico, in persona del Presidente Signor Biagio (nome) Bruno (cognome).-----

Il Presidente, constatato quanto sopra, proclama pertanto l'Assemblea regolarmente convocata e costituita e quindi valida e atta a deliberare.-----

Il Presidente prende quindi la parola e illustra le ragioni, peraltro già dibattute negli incontri preliminari tenutisi sull'argomento, che giustificano la proposta di approvazione di un nuovo testo di statuto, precisando che lo stesso è stato già vagliato dal Consiglio Direttivo con delibera in data 17 marzo 2015, è stato approvato dall'assemblea straordinaria informale del 14 aprile 2015 e poi convalidato dal Municipio VII Ponente e dal Comune di Genova, dal quale tale nuovo testo di statuto è stato espressamente richiesto in funzione delle attività d'interesse pubblico da compiersi dall'Associazione e in funzione, altresì, dell'accoglimento della domanda di riconoscimento dell'Associazione stessa quale persona giuridica.-----

Il Presidente presenta quindi in assemblea il nuovo testo dello statuto, di cui illustra le modifiche più significative.-----

Dopo tale illustrazione, io Notaio ritiro il nuovo statuto, ne do lettura all'Assemblea e, previa vidimazione del Presidente e mia, lo allego quindi al presente verbale sotto la lettera "A".-----

Esposto quanto sopra il Presidente invita i presenti a prendere le decisioni del caso e l'Assemblea quindi, dopo esauriente discussione, all'unanimità -----
-----delibera:-----

1) di approvare il nuovo testo dello statuto dell'Associazione che già trovasi allegato a questo verbale sotto la lettera "A", e che è già stato approvato dall'assemblea straordinaria informale del 14 aprile 2015 e poi convalidato dal Municipio VII Ponente e dal Comune di Genova, con le va-

riazioni illustrate dal Presidente nella sua relazione, approvandolo in ogni suo punto e suo complesso talchè esso divenga come diviene deliberato dell'assemblea ed espressione della libera contrattuale volontà dei soci.-----

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, il Presidente dell'assemblea dichiara di agire nell'esclusivo interesse dell'Associazione da lui rappresentata, mi autorizza al trattamento e alla conservazione anche oltre i termini di legge dei suoi dati personali, dichiarando di sapere che a mia discrezione, ai fini della prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, potrò comunicarli a ogni Ufficio competente, per cui rinuncia sul punto a qualsiasi tutela del segreto professionale.-----

Il Presidente dell'assemblea dichiara infine che farà provvedere a cura e spese dell'Associazione, anche tramite altri professionisti di sua fiducia, a ogni altro eventuale e necessario adempimento presso qualsiasi Ufficio ed Ente pubblico o privato, con l'esonero per me Notaio da qualsiasi incombente al riguardo.-----

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno più chiedendo la parola l'Assemblea ha termine: sono le ore diciotto e minuti quindici.-----

Richiesto io Notaio ho redatto il presente verbale che ho letto all'Assemblea che lo approva; esso viene quindi sottoscritto dal Presidente e da me Notaio nei due fogli in cui è dattiloscritto da persona di mia fiducia per circa facciate cinque.-----



12/14



STATUTO ASSOCIAZIONE UTRI MARE

Art. 1

Costituzione, denominazione, durata e sede

E' costituita con sede in Genova un'Associazione sociale denominata ASSOCIAZIONE UTRI MARE, ed in seguito per brevità "Associazione".

L'Associazione è retta dal presente Statuto e dalle norme vigenti in materia e ha durata illimitata nel tempo.

L'Associazione è un centro permanente di vita associativa, autonoma, pluralista, apolitica, apartitica, senza scopo di lucro, a carattere volontario che esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione Liguria.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e delle prestazioni fornite dagli associati.

L'Associazione assume come simbolo lo stemma dell'antica città di Voltri con la scritta: "Associazione Utri Mare" situata sotto gli allori dello stesso.

Con delibera dell'Assemblea degli Associati potrà aderire ad altre Associazioni o affiliarsi ad altri Enti di promozione sportiva, agli Organismi aderenti al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), alle Federazioni sportive nazionali e simili.

Art. 2

Scopi dell'Associazione

Gli scopi principali dell'Associazione sono:

- (a) la gestione del litorale prospiciente l'ambito territoriale di Voltri e di tutte le strutture esistenti e da realizzarsi, in ottemperanza alla Convenzione stipulata con il Comune di Genova in data 28/08/2013 e successive integrazioni o modifiche. Ciò significa la totale gestione del compendio demaniale marittimo in concessione, il quale deve intendersi come area pubblica e struttura pubblica a disposizione della Città, ed entro il quale trovano collocazione anche le attività particolari che fanno capo all'Associazione. L'Associazione potrà direttamente avanzare idee, progetti, proposte, finanziamenti, azione pubblica, e quant'altro al fine di perseguire e conseguire gli scopi associativi, anche ricorrendo alle Associazioni di primo grado ad essa associate, per demandare loro quelle attività individuate e ritenute opportune.
- (b) la promozione di attività culturali, sociali, ambientali, sportive e più in generale riferite all'organizzazione del tempo libero prevalentemente in ambito marittimo, senza scopo di lucro. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si citano: attività sportive dilettantistiche di qualsiasi natura, attività culturali, ricreative, ambientali, nautiche in generale ed attività commerciali marginali finalizzate al diretto perseguimento dello scopo sociale;

- (c) il coordinamento delle iniziative delle Associate, in termini di supporto in materie di marketing, progetti, attività gestionali e amministrative;
- (d) la promozione e lo sviluppo della tutela del litorale e dell'ambiente marino.

ASSOCIATI

Art. 3 Qualità degli Associati

All'Associazione Utri Mare possono aderire sia Associazioni, riconosciute e non, ed in seguito per brevità denominate "ASSOCIATE", sia persone fisiche d'ambo i sessi; tuttavia la componente Associati – persone fisiche, per brevità denominati "SOCP", è formata esclusivamente dagli associati alle rispettive Associate. Il numero dei Soci è illimitato.

Gli associati accettano e perseguono le finalità del presente Statuto indipendentemente dalla propria appartenenza politica, etnica, religiosa, dal sesso, dalla cittadinanza e dalla professione; hanno pieno godimento dei diritti civili e rispettano le norme di civile convivenza.

La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Non è ammessa la temporaneità della tessera associativa.

Art. 4 Ammissione

Le Associazioni che intendano far parte dell'Associazione Utri Mare devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo fornendo le seguenti informazioni:

- (a) denominazione, codice fiscale, indirizzo,
- (b) dati completi del rappresentante legale,
- (c) copia dello statuto e dell'atto costitutivo,
- (d) dichiarazione di accettazione e rispetto del presente Statuto e delle deliberazioni degli organi sociali.

Le persone che intendono far parte dell'Associazione devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo per tramite della loro Associata. Ogni Associata entro il 28 febbraio deve presentare al Consiglio Direttivo, per l'iscrizione nel Libro Soci, la lista di tutti i soci (persone fisiche) appartenenti all'Associata stessa che rinnovano o si associano all'Associazione, indicando per ognuno nome, cognome, luogo, data di nascita e residenza. Dovrà comunque essere comunicato con cadenza regolare ogni eventuale nuovo associato o rinnovo.

E' compito del Consiglio Direttivo esaminare le domande di ammissione entro 90 giorni dalla data di presentazione.

Nel caso la domanda venisse respinta dovrà essere fornita motivazione scritta e il richiedente avrà facoltà di presentare formale ricorso sul quale seguirà il pronunciamento, in via definitiva, dell'Assemblea alla prima convocazione; fatto salvo ricorso, laddove riconosciuto, ad Autorità Giudiziaria.

Previo versamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, l'associato ha diritto a ricevere la tessera sociale.

Art. 5 Diritti degli Associati

Gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione, a frequentare i locali e ad usare le attrezzature dell'Associazione, seguendo le modalità stabilite negli

appositi regolamenti interni. Partecipano ed intervengono alle Assemblee e possono in ogni momento richiedere informazioni sulle attività sociali.

Al Socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto ad esercitare il diritto di voto in Assemblea e a ricoprire cariche sociali all'interno dell'Associazione.

Agli associati di minore età dovrà essere richiesta una quota inferiore. Essi nell'Associazione vengono rappresentati dagli esercenti la potestà di genitore. Il diritto di voto è automaticamente acquisito dal Socio minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 Doveri degli Associati

Gli associati sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti Interni, delle deliberazioni assunte dagli organi sociali e a mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale.

Ogni singolo associato è tenuto al pagamento della quota associativa annuale, la quale non può, in alcun caso, essere frazionata, ripetuta o rivalutata, e ad altri eventuali contributi straordinari nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 Sanzioni

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti di un suo associato per le stesse motivazioni che sono elencate nell'Art. 8, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea o espulsione.

Art. 8 Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, scioglimento dell'Associata o espulsione.

Le dimissioni di un'Associata andranno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associazione da parte del Legale Rappresentante con allegato verbale della seduta dell'Assemblea dell'Associata che ne ha deliberato le dimissioni. Le dimissioni di un Socio andranno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell'Associata che provvederà a trasmetterle al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'espulsione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo al riscontro di uno dei seguenti casi

- (a) inosservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti, o delle deliberazioni degli organi sociali;
- (b) morosità protrattasi per oltre tre mesi nel versamento della quota associativa annuale;
- (c) denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali e dei suoi associati;
- (d) l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione ostacolandone lo sviluppo o perseguendone lo scioglimento;
- (e) il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;
- (f) il commettere azioni ritenute gravemente disonorevoli entro e fuori l'Associazione;
- (g) appropriazione indebita di fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- (h) arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai Soci, ai locali e alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito.

Il provvedimento di espulsione deve essere motivato ed indicare in modo specifico i fatti addebitati all'espulso.

Il Socio decade altresì dall'Associazione a seguito di espulsione dall'Associata di appartenenza. Tuttavia in tal caso, come in quello di scioglimento o dimissioni di un'Associata, il Socio ha tempo 2 mesi per associarsi presso un'altra Associata prima di decadere da Socio dell'Associazione.

Art. 9 Ricorsi

Contro ogni provvedimento di sospensione od espulsione è ammesso il ricorso all'Assemblea entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di espulsione. Il ricorso verrà esaminato nella prima Assemblea utile o in una appositamente convocata.

Contro ogni provvedimento di espulsione l'associato può sempre ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro 6 mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di espulsione.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Art. 10 Patrimonio

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- (a) fondi di dotazione iniziale;
- (b) beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- (c) un Fondo Patrimoniale;
- (d) eventuali Fondi di Riserva.

Il patrimonio deve conservare, per tutta la durata dell'Associazione, una consistenza adeguata al raggiungimento dello scopo e a garantire i terzi nei loro rapporti con l'Associazione stessa.

Art. 11 Mezzi finanziari

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- (a) dalle quote associative e da eventuali contributi straordinari determinati dal Consiglio Direttivo e versati dagli associati;
- (b) dalle rendite derivanti dal patrimonio;
- (c) dai contributi di enti pubblici o privati, di persone fisiche, da lasciti e donazioni;
- (d) dai proventi derivanti da attività connesse con quelle istituzionali dell'Associazione.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 12 Fondo Patrimoniale e di Riserva

Il Fondo Patrimoniale è composto nella misura minima stabilita da Decreto della Giunta Regionale, di cui una parte costituito a Fondo di Garanzia vincolato, ed il restante come Fondo di Gestione commisurato alle attività specifiche dell'Associazione.

Il bilancio dovrà prevedere altresì la costituzione e l'incremento di uno o più fondi di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'Assemblea.

L'eventuale utile d'esercizio sarà accantonato nei Fondi sopracitati ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale, ricreativo, sportivo, sociale, per la valorizzazione del territorio di Voltri e per nuovi impianti ed attrezzature.

Art. 13 **Bilancio d'Esercizio**

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio d'esercizio dell'Associazione da sottoporre ad approvazione assembleare.

Il bilancio d'esercizio è composto da: Conto economico, Stato patrimoniale, Nota integrativa, Relazione dei Revisori dei Conti ed eventualmente Relazione del Presidente sulle attività svolte e da svolgersi.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario dell'Associazione iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

I bilanci devono essere approvati dall'Assemblea Ordinaria al massimo entro il 30 aprile.

Insieme alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti i Soci ed inviata alle Associate e alla Civica Amministrazione copia del bilancio stesso.


ORGANI SOCIALI

Art. 14 **Organi Sociali**

Sono organi dell'Associazione:

- (a) l'Assemblea degli Associati;
- (b) il Presidente;
- (c) il Consiglio Direttivo;
- (d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- (e) il Collegio dei Probiviri;
- (f) la Conferenza dei Presidenti.

Tutti gli incarichi elettivi sono assolti a titolo gratuito.



ASSEMBLEA

Art. 15 **L'Assemblea degli Associati**

L'Assemblea degli Associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione formato dall'intera collettività degli associati. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Partecipano alle Assemblee tutti gli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Tutti gli associati hanno diritto a un voto, in particolare:

- (a) le Associate esprimono ciascuna un voto nella persona del proprio Rappresentante Legale o di un suo delegato;
- (b) ogni Socio maggiorenne può anche farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta rilasciata per ciascuna Assemblea. Il numero delle deleghe raccolte da ciascun Socio non può essere superiore a 3.

Art. 16

Convocazione e funzionamento

L'Assemblea può essere convocata in forma Ordinaria o Straordinaria. L'Assemblea in forma Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, di norma entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del Bilancio d'Esercizio.

Le Assemblee sono convocate dal Presidente su decisione del Consiglio Direttivo con annuncio scritto, contenente data, ora e luogo della prima e della seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporre nella bacheca dell'Associazione almeno trenta giorni prima e contestuale comunicazione scritta alle Associate a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma per le successive comunicazioni a tutti gli associati. Per conoscenza la convocazione sarà inviata anche alla Civica Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta al Consiglio Direttivo con istanza motivata da parte di almeno un decimo degli associati, che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo entro un mese dalla richiesta.

Le Assemblee Ordinarie di ciascuna Associata saranno convocate preventivamente alla Assemblea ordinaria degli associati, per la discussione del Bilancio d'Esercizio.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa e proposti dal Consiglio Direttivo.

Art. 17

L'Assemblea Ordinaria

L'Assemblea Ordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- (a) approvazione del bilancio;
- (b) approvazione delle linee generali del programma di attività e gli indirizzi della gestione sociale;
- (c) elezione degli organismi direttivi alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi;
- (d) approvazione dei regolamenti interni;
- (e) decisione sul ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di rigetto della domanda di ammissione ai sensi dell'Art. 4;
- (f) decisione sul ricorso avverso il provvedimento del Consiglio Direttivo di espulsione ai sensi dell'art. 8;
- (g) altri argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nelle competenze dell'Assemblea Straordinaria o del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Art. 18

L'Assemblea Straordinaria

L'Assemblea Straordinaria è convocata per deliberare sulle seguenti materie:

- (a) modifiche dello Statuto;
- (b) scioglimento dell'Associazione e sue modalità di liquidazione;
- (c) fusione dell'Associazione con altre aventi finalità similari.

L'Assemblea straordinaria convocata per deliberare modifiche allo Statuto, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati, o sulla fusione è validamente costituita,

in prima convocazione, quando sono presenti la maggioranza degli aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di 1/3 degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno della prima.

Per deliberare riguardanti lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione valgono le norme di cui all'Art 27.

Art. 19 **Modalità di votazione ed elezione**

L'Assemblea (sia in forma Ordinaria che Straordinaria) delibera con voto palese e simultaneo per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta 1/3 dei presenti. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.


I candidati agli organi sociali sono eletti ai posti disponibili in base alla posizione che occupano in una graduatoria costruita sulla base delle preferenze espresse. È esprimibile un numero massimo di preferenze pari alla metà arrotondata per eccesso dei posti disponibili. In caso di mancata elezione di uno o più cariche, si procederà immediatamente ad una seconda votazione, limitata ai candidati non eletti. Le candidature devono pervenire da parte degli associati al Consiglio Direttivo entro 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea.

Le urne destinate a raccogliere le schede restano aperte il tempo stabilito dal Regolamento attuativo del presente Statuto, sotto il controllo di una Commissione Elettorale eletta dall'Assemblea.

Le deliberazioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti da ciascun candidato.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 20 **Il Consiglio Direttivo**



Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri stabilito dall'Assemblea all'inizio del mandato e compreso tra un minimo di sette ed un massimo di tredici membri, comunque sempre in numero dispari. Il Comune di Genova ha facoltà di nominare fino ad un massimo di tre consiglieri, due nominati dal Sindaco più il Presidente del Municipio VII Ponente o suo delegato, come da Convenzione stipulata; i restanti sono eletti dall'Assemblea.

Il Consiglio rimane in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Può ricoprire cariche sociali il Socio maggiorenne, fatte salve le limitazioni previste dall'Art.22, che non sia stato interdetto, inabilitato, dichiarato fallito o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri del Consiglio nell'esercizio delle loro funzioni rappresentano l'Associazione nella sua interezza, e devono operare al perseguimento degli scopi statutari della stessa.

Il Consiglio Direttivo può cooptare, ai fini del reintegro, nuovi membri secondo i criteri stabiliti dall'Art. 23.

Esso si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni 2 mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 consiglieri senza formalità.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Segretario.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti espressi, escluse le astensioni. Le

votazioni normalmente sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto da un terzo dei consiglieri presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le deliberazioni del Consiglio devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente, o da chi in sua vece ha presieduto la riunione, e dal Segretario ed approvato dal Consiglio Direttivo. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le modalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo, atte a garantirne la massima diffusione.

Nello svolgimento del proprio compito di istituto potrà essere riconosciuto ai membri il rimborso delle spese sostenute su decisione del Consiglio Direttivo.

Art. 21 Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, compie tutti gli atti necessari per l'attuazione dello Statuto e delle delibere dell'Assemblea, ed ogni altra attività od operazione necessaria per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione o secondo le linee di indirizzo e le direttive definite dall'Assemblea.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo:

- (a) redigere i programmi di attività;
- (b) redigere il Bilancio d'Esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (c) curare l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- (d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti le attività dell'Associazione;
- (e) redigere eventuali regolamenti interni per le attività sociali da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- (f) deliberare circa l'ammissione, la sospensione, l'espulsione o la radiazione degli associati;
- (g) determinare l'importo delle quote associative e di eventuali altri contributi;
- (h) determinare rimborsi eventualmente dovuti;
- (i) convocare le Assemblee ordinarie e straordinarie;
- (j) favorire la partecipazione degli associati alle attività dell'Associazione;
- (k) curare la gestione dell'Associazione e di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati;
- (l) decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori dello Statuto.

Art. 22 Incarichi

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno tra i membri di elezione assembleare il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Il Presidente

- (a) dirige l'Associazione, ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza;
- (b) ha la responsabilità generale dell'Associazione, compie gli atti e i negozi giuridici che impegnano la stessa; sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- (c) in casi di necessità ed urgenza, il Presidente può compiere atti di straordinaria amministrazione, convocando al più presto il Consiglio Direttivo per la ratifica degli atti compiuti.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, in caso di vacanza della carica, ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e tiene i libri verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, attende alla corrispondenza, presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vice Presidente.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ed il Tesoriere hanno poteri di firma per lo svolgimento delle operazioni finanziarie dell'Associazione; l'esercizio degli stessi dovrà essere specificato nel Regolamento dell'Associazione.

Il ruolo di Consigliere dell'Associazione è incompatibile con la carica di Presidente, Vice Presidente o Tesoriere di una delle Associate. Qualora il Consigliere eletto si trovi in quella situazione dovrà rimettere l'incarico presso l'Associata entro 2 mesi dall'avvenuta elezione pena l'immediata decadenza dalla carica in seno al Consiglio.

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività di cittadini anche non Soci, in grado, per accertata competenza, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi.

Art. 23 Decadenza e sostituzioni

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che, ingiustificatamente, non si presenta a tre riunioni consecutive decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del consiglio.

Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, che non superino la metà dei membri del Consiglio, i rimanenti provvedono a sostituire il membro uscente con il primo dei candidati non eletti o, in mancanza, tramite cooptazione.

La nomina per sostituzione è sottoposta all'Assemblea, alla prima seduta utile, la quale può confermarla ovvero provvedere alla nomina di un nuovo membro.


Ove entro 3 mesi non si sia proceduto in tal senso, l'Assemblea deve essere convocata per procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.

I membri nominati in sostituzione dei consiglieri uscenti restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo si considera decaduto qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa si dimetta contemporaneamente la maggioranza dei Consiglieri o venga a mancare la maggioranza dei suoi componenti originari. Al verificarsi di tale evento deve essere convocata immediatamente e senza ritardo l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto, con successiva ratifica degli atti compiuti da parte del nuovo Consiglio Direttivo.

ALTRI ORGANI SOCIALI

Art. 24 Il Collegio dei Revisori dei Conti



Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno ne è eletto Presidente, e due supplenti. Due dei membri effettivi sono indicati dalla Civica Amministrazione mentre il terzo e i due supplenti sono eletti dall'Assemblea e scelti anche tra cittadini non Soci purché siano in possesso dei requisiti opportuni ad assolvere l'incarico. Il Collegio dura in carica 4 anni.

I compiti del Collegio sono di:

- (a) esercitare le funzioni di controllo contabile dell'Associazione riferendone all'Assemblea;
- (b) vigilare sull'andamento della gestione economica e finanziaria;
- (c) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale e redigere una relazione sui bilanci annuali da presentare in Assemblea;
- (d) verificare la consistenza di cassa;
- (e) procedere ad atti di ispezione o controllo;
- (f) rendere pareri in materia finanziaria e contabile all'Assemblea e/o al Consiglio Direttivo.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

I componenti del Collegio partecipano alle adunanze dell'Assemblea senza diritto di voto.

Nello svolgimento del proprio compito di istituto, ai Revisori potrà essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per viaggio e vitto.

Art. 25 **Il Collegio dei Probiviri**

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti anche tra cittadini non Soci purché paesino riconosciuti requisiti morali e comprovata imparzialità e autonomia di giudizio. Il Collegio dura in carica 4 anni.

Il Collegio è organo di giustizia interna che ha il compito di giudicare le vertenze tra gli associati. Le sue decisioni esauriscono la loro efficacia nei rapporti tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione senza pregiudicare il diritto dell'associato, laddove riconosciuto, di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Le decisioni del Collegio devono sempre essere motivate.

La carica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica prevista dallo Statuto.

Art. 26 **La Conferenza dei Presidenti**

La Conferenza dei Presidenti è composta dal Presidente dell'Associazione, che la presiede, e dai Presidenti delle Associate.

La Conferenza è un organo consultivo che ha la funzione di rendere pareri non vincolanti al Consiglio Direttivo esclusivamente in merito agli indirizzi generali della gestione sociale.

Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno prima dell'Assemblea Ordinaria dell'Associazione per l'illustrazione del Bilancio d'esercizio, e ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario oppure se ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei componenti senza formalità.

Le sedute della Conferenza sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e i pareri sono adottati a maggioranza semplice. I pareri espressi rappresentano il pensiero dei Presidenti in quanto rappresentanti delle Associate e, seppure non vincolanti, devono essere tenuti in debito conto dal Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo possono intervenire alle riunioni della Conferenza con libertà di parola, ma non partecipano all'espressione dei pareri.

Il Segretario dell'Associazione, se presente, o uno dei componenti la Conferenza redige il verbale delle adunanze della Conferenza. Lo stesso, sottoscritto dal Presidente dell'Associazione, deve essere inviato a tutti i componenti della Conferenza e del Consiglio Direttivo.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, e con l'approvazione di almeno 3/4 degli associati esponenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, provvede alla nomina dei liquidatori e stabilisce, altresì, in ordine alla devoluzione dei beni residui in conformità con quanto previsto al comma 3. Tali deliberazioni devono essere assunte con le maggioranze di cui al comma 1.

Il patrimonio residuo è devoluto a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28

Pubblicazione degli atti

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Libro Verbali, Libro Soci) tutte le decisioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio Direttivo e dagli organi dirigenti devono essere comunicate ai Soci mediante affissione nella bacheca della sede sociale ed alle Associate e alla Civica Amministrazione tramite comunicazione scritta o via e-mail.

Tutti i verbali degli organi sopra citati sono a disposizione dei Soci che possono prenderne visione e richiederne copia.

Art. 29

Disposizioni relative agli Statuti e i Regolamenti delle Associate

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, dall'assunzione della qualità di associato o dall'approvazione di Regolamenti o modifiche statutarie e regolamentari, le Associate si impegnano ad apportare quelle modifiche nei propri Statuti e Regolamenti, necessarie alla loro armonizzazione con quelli dell'Associazione.

Gli Statuti e i Regolamenti delle Associate una volta approvati e ogni qualvolta vengano modificati, devono essere depositati presso la segreteria dell'Associazione.

Art. 30

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e della normativa vigente.

John J. Jones